

**VERBALE DEL COORDINAMENTO SOCI DI ALEA AMBIENTE S.p.A.**  
**del 19/12/2024**

Nell'anno 2024 il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 9.00 presso sede di ALEA Ambiente SpA in comune di Forlì via I. Golfarelli 123, si è riunito il Coordinamento Soci di Alea Ambiente S.p.A.

Presenti i seguenti componenti del Coordinamento Soci, alcuni in presenza fisica altri in videoconferenza tramite l'applicazione Zoom, come previsto dalla convocazione:

Comune di Bertinoro	Assessore delegato – Raffaele Trombini Presenza fisica
Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole	Consigliere delegato – Daniele Vallicelli Presenza fisica
Comune di Civitella di Romagna	Consigliere delegato permanente – Antonio Dattoli Collegato in videoconferenza
Comune di Dovadola	Vice Sindaco – Massimo Falciani Collegato in videoconferenza
Comune di Forlì	Assessore delegato permanente – Giuseppe Petetta Presenza fisica
Comune di Forlimpopoli	Assessore delegato – Paolo Liverani Presenza fisica
Comune di Meldola	Presidente del Coordinamento Soci – Filippo Santolini Presenza fisica
Comune di Predappio	Assessore delegato permanente - Carla Ravaglia Presenza fisica
Comune di Tredozio	ASSENTE

E' presente inoltre, in presenza fisica, in quanto invitata il Sindaco di Galeata Francesca Pondini.

Per Livia Tellus è presente il dott. Fommei in collegamento tramite la piattaforma Zoom.

Per ALEA Ambiente sono presenti, in presenza fisica, il Direttore Generale Gianluca Tapparini, il consigliere Federica Ferraris, la Referente della Segreteria di Direzione Silvia Andreoli.

per discutere sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

I.

*omissis*

2.

*omissis*

3. **Recupero evasione: definizione quantum sanzionatorio;**

4.

5.

*omissis*

6.

Assume la Presidenza il Vice Sindaco del Comune di Meldola, Filippo Santolini, in qualità di Presidente del Coordinamento di Alea Ambiente S.p.A., il quale chiama a fungere da segretario verbalizzante Silvia Andreoli che accetta.

*omissis*

## *omissis*

### **3. Recupero evasione: definizione quantum sanzionatorio.**

Il Presidente del Coordinamento Santolini lascia, ai sensi dell'art. 5.6 della Convenzione per il controllo analogo congiunto dei soci di Alea Ambiente, la parola al Direttore Generale dott. Tapparini per l'illustrazione del punto all'ordine del giorno.

Quest'ultimo informa che 12 comuni hanno già deliberato la convenzione nei rispettivi Consigli Comunale, il comune di Forlì provvederà nel pomeriggio odierno.

#### **PREMESSO CHE**

- il Gestore a norma dell'art. 38 del vigente Regolamento Tariffario Corrispettivo ha avviato le attività volte ad ottenere, dai rispettivi Comuni Soci, la delega all'attività di irrogazione sanzioni, mediante sottoscrizione di apposita Convenzione, in corso di sottoscrizione dai rispettivi amministratori comunali;
- in detta Convenzione viene condiviso tra le parti quanto segue: *"Il Comune dà atto che nella definizione della politica tariffaria, per quanto di propria competenza condivide le azioni intraprese dalla Società, previste all'art. 3 che precede, in quanto fattore di equità sociale e principio etico e morale su cui si deve basare l'agire economico. Essa risponde ai più elementari principi di uno Stato di diritto e a quelli più specifici di etica pubblica e di coesione sociale. Il Comune prende atto che le entrate delle sanzioni hanno un effetto compensativo tendente a ridurre il carico tariffario su tutti gli utenti e riconosce che dette somme, al pari*

della tariffa, debbono contribuire alla copertura dei costi di gestione del Gestore che svolge il servizio e ne sostiene direttamente i costi.

Il Comune affida ad Alea Ambiente spa, quale Gestore deputato per legge alla riscossione della Taric, anche le attività di irrogazione e relativa riscossione delle sanzioni previste dall'art. 34 del Regolamento nell'esercizio in materia della propria potestà regolamentare prevista dall'art. 52, comma 3, lett. b) n. 3 del D.lgs. 15/12/1997 n. 446.

In ossequio ai principi indicati al presente articolo, le sanzioni riscosse da Società vengono trattenute dalla stessa e concorrono alla copertura dei costi sostenuti.

- Che il vigente regolamento tariffario, sempre all'art.38, stabilisce i rispettivi quantum sanzionatori, prevedendoli compresi tra un minimo ed un massimo, come allegato in calce;
- che si ravvisa la necessità per trasparenza ed imparzialità di quantificare, all'interno di detto intervallo, un importo fisso da irrogare al ricorrere delle diverse fattispecie di violazioni;

Che la citata Convenzione all'art. 4) recita:

**“La quantificazione dell'importo delle sanzioni amministrative, ora rimessa all'art. 38 del vigente Regolamento “Sanzioni” sarà a cura del Consiglio di amministrazione del Gestore previa approvazione da parte del Coordinamento dei Comuni Soci, che opera all'insegna del rispetto dei principi di equità sociale, etica pubblica e coesione sociale, e sempre secondo una logica di contenimento degli sprechi e/o delle inefficienze.”**

Quanto sopra premesso, nelle more del completamento dell'iter autorizzativo della convenzione si propone di adottare le seguenti sanzioni:

	<b>VIOLAZIONE</b>	<b>SANZIONE</b>	<b>NOTE ILLUSTRATIVE</b>
1	<b>Omesso o parziale versamento della tariffa</b>	<b>Ex lege</b>	<b>La società dà lugo ai recuperi a fronte di tardivi o mancati versamenti, a norma dell'art. I comma 792 e seguenti della legge 160/2019 Riscossione coattiva</b>
2	<i>Infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo (art.34, co. 7, e art. 4 comma 16, fatto salvo quanto previsto in caso di dichiarazioni non veritiere ex art. 46 e 47 del DPR 445/2000</i>	<b>Euro 100,00</b>	La quantificazione è fatta tenuto conto di maggiori costi a carico del Gestore, relativi sia alle attività amministrative a carico degli uffici, erronea <u>fatturazione</u> e sia per oneri da riconoscere a soggetti terzi pure coinvolti a vario titolo nelle attività di aggiornamento della Banca dati del gestore.
3	<i>Omessa comunicazione di inizio dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, incluso il numero di componenti diversi dai residenti entro i termini previsti (art 33, co 1 e 2.) e mancato ritiro dei contenitori o delle dotazioni (art. 9, co. 2)</i>	<b>Euro 100,00</b>	Idem ut supra

4	<i>Omessa comunicazione di variazione/cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, entro i termini (art 33, co 1)</i>	Euro 100,00	Idem ut supra
5	<i>Mancata o ritardata riconsegna dei contenitori e delle dotazioni (art 8 comma 1)</i>	Euro 150,00	Ai maggiori gravami a carico del Gestore come nelle fattispecie precedenti, la sanzione è calcolata anche tenendo conto di ulteriori oneri per logistica ed eventuale approvvigionamento di dotazioni aggiuntive e rischio di conferimenti non correttamente tracciati e quindi correttamente fatturati.
6	<i>Mancata comunicazione del venir meno delle condizioni di riduzione</i>	Euro 100,00	La quantificazione è fatta tenuto conto di maggiori costi a carico del Gestore, relativi sia alle attività amministrative a carico degli uffici per erronea <u>fatturazione</u> .
7	<i>Omessa o tardiva comunicazione degli elementi che determinano la tariffa (art. 33 comma 1 e 2)</i>	Euro 100,00	Idem ut supra
8	<i>Conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse (totalmente o parzialmente dalla tariffa (art. 4 comma 17, art. 6 comma 10) o provenienti da aree escluse (art. 6 comma 10)</i>	Euro 250,00	La quantificazione è fatta tenuto conto di maggiori costi a carico del Gestore.
9	<i>Omessa presentazione della rendicontazione della attività di recupero nei termini. (art. 4 comma 17)</i>	Euro 150,00	La quantificazione è fatta tenuto conto di maggiori costi a carico del Gestore.
10	<i>Tardiva attivazione o cessazione utenza tra (oltre 180 giorni)</i>	Euro 80,00	Si considera tardiva l'attivazione dell'utenza se la richiesta avviene dal <b>181° giorno in poi</b> , dalla data di riscontrabilità del presupposto della TARIC.  La quantificazione è fatta tenuto conto di maggiori costi a carico del Gestore, rispetto alla fattispecie precedente, relativi sia alle attività amministrative a carico degli uffici, <u>tardiva fatturazione</u> e sia per oneri da riconoscere a soggetti terzi pure coinvolti a vario titolo nelle attività di aggiornamento della Banca dati del ge-

			store.
II	<i>Omessa attivazione servizio manifestazioni eventi e spettacoli viaggianti</i>	200,00	La quantificazione è fatta tenuto conto di maggiori costi a carico del Gestore.

Udito quanto sopra riportato, il Coordinamento Soci all'unanimità

**PRESENTI E VOTANTI: 8**

**FAVOREVOLI: 8**

**ASTENUTI: 0**

**CONTRARI: 0**

**delibera**

- di approvare la quantificazione delle sanzioni come da tabella proposta, convenendo che le stesse saranno immediatamente efficaci.

*omissis*

*omissis*

Non ci sono ulteriori argomenti da trattare.

La seduta termina alle ore 11.40.

Il Segretario  
Silvia Andreoli

Il Presidente  
Filippo Santolini